



COMUNE DI CIGLIANO

**REGOLAMENTO PER I
SERVIZI SOCIALI E PER
L'APPLICAZIONE DELL'INDICE
DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE
(ISEE)**

Dicembre 2005

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Ambito di applicazione
- Art. 3 – Destinatari dei servizi
- Art. 4 – Caratteri e finalità del sistema tariffario
- Art. 5 – Criteri per la determinazione della situazione economica
- Art. 6 – Procedimento di erogazione – competenze
- Art. 7 – Finanziamento dei servizi e partecipazione degli utenti al costo
- Art. 8 – Determinazione delle fasce economiche e determinazione delle rette o tariffe – competenze della Giunta Comunale
- Art. 9 – Procedimento di controllo delle dichiarazioni sostitutive
- Art. 10 – Rilevazione errori ed elementi informativi
- Art. 11 – Segreto d'ufficio e trattamento dei dati personali
- Art. 12 – Disposizioni finali

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente regolamento individua, ai sensi dell'art. 1, 2° comma, del D.Lgs. 31/03/1998, n. 109 e s.m., le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate erogate dal Comune di Cigliano.
2. Disciplina l'applicazione della normativa inerente all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in relazione all'individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolate.

Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE.

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano nello specifico per la valutazione dei diritti di accesso e per stabilire le quote a carico dell'utenza relativamente ad ogni tipo di prestazione che prevede agevolazioni in base alla situazione economica del richiedente:
 - Soggiorni per anziani
 - Banco alimentare
 - Servizi scolastici

Art. 3 – DESTINATARI DEI SERVIZI

1. I servizi come sopra descritti sono messi a disposizione della comunità, per consentire il raggiungimento di pari opportunità, e sono finalizzati alla prevenzione di situazioni di svantaggio e di bisogno.
2. Fermo restando il diritto per tutti di usufruire delle prestazioni e dei servizi, l'accesso è regolato da un'espressa domanda dell'utente ed è comunque collegato, nella misura e nel costo, a determinate situazioni economiche.
3. Coloro che usufruiscono dei servizi sono tenuti, secondo un criterio di capacità economica, a contribuire ai costi dei servizi stessi, attraverso il pagamento di una tariffa, ad esclusione dei beneficiari del Banco Alimentare.

Art. 4 – CARATTERI E FINALITA' DEL SISTEMA TARIFFARIO.

1. La tariffa onnicomprensiva si configura come controprestazione a titolo di concorso agli oneri del servizio.
2. L'accesso ai servizi comporta per gli utenti un beneficio in termini di agevolazione economica sul costo complessivo .

Art. 5 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA.

1. L'Accesso o la partecipazione ai costi delle prestazioni sociali agevolate erogate dall'Amministrazione Comunale avviene in rapporto alla condizione economica del nucleo familiare del richiedente.

2. La situazione economica è valutata combinando tra loro reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare così come definiti e con le modalità di calcolo di cui al D.Lgs. n. 109/98 e del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 e s. m. ed i.;
3. E' fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto a tale valutazione; in tal caso l'accesso alle prestazioni sociali avverrà senza godimento di alcuna agevolazione tariffaria o di precedenza dipendenti dalla situazione economica.
4. Qualora subentrino rilevanti variazioni nelle consistenze reddituali o patrimoniali in godimento, rispetto a quelle dichiarate ai fini del calcolo della situazione economica, tali da comportare una variazione della quota di compartecipazione ai costi o una nuova più favorevole collocazione nelle graduatorie di accesso ai servizi, l'utente o altro componente del suo nucleo familiare definito ai fini ISEE, previa analitica documentazione delle predette variazioni, può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva: analoga dichiarazione può essere presentata a seguito della variazione del nucleo familiare; l'efficacia della nuova dichiarazione è regolata dai singoli provvedimenti comunali che disciplinano l'organizzazione e l'accesso ai servizi;
5. Le variazioni documentate non devono avere carattere transitorio.
6. Non rappresentano rilevanti variazioni della Situazione Economica i trasferimenti a favore di terzi di consistenze patrimoniali mobiliari effettuate dai componenti del nucleo familiare;
7. Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva in corso di validità non conteggi i dati economici relativi all'anno precedente l'istanza di agevolazione, l'Ente può avvalersi della facoltà di richiedere al cittadino una dichiarazione aggiornata, se il dato economico più recente è già disponibile al momento della presentazione dell'istanza.

Art. 6 – PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE – COMPETENZE.

1. Le prestazioni sociali agevolate sono concesse previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni previste dalle norme che disciplinano il servizio stesso.
2. Quanto direttamente stimato dagli uffici comunali, del valore dell'ISEE, calcolato secondo le modalità definite dall'art. 2 del D.Lgs. n. 109/1998, va data contestuale informazione al richiedente mediante trasmissione allo stesso dell'attestazione ottenuta dal sistema informatico dell'Inps.

Art. 7 – FINANZIAMENTO DEI SERVIZI E PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO.

1. Il finanziamento dei singoli servizi avviene in base alle disponibilità del bilancio comunale.
2. Il presente regolamento prevede, accanto al dovere di intervento del settore pubblico, la partecipazione degli utenti alla copertura del costo dei servizi, qualora essi siano nella possibilità di fornirla e sia dovuta (non prevista per il banco alimentare).

3. L'individuazione degli interventi e la puntuale definizione dei criteri di partecipazione, in conformità alla normativa vigente è demandata ai singoli provvedimenti comunali che disciplinano l'organizzazione e l'accesso ai servizi.

Art. 8 – DETERMINAZIONE DELLE FASCE ECONOMICHE E DETERMINAZIONE DELLE RETTE O TARIFFE – COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE.

1. LA Giunta Comunale ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000, determina annualmente per ciascun servizio, la percentuale di contribuzione massima da porre a carico dell'utenza (retta intera o tariffa), sulla base dei criteri generali stabiliti nel presente regolamento o nei documenti di programmazione economico/finanziaria, anche pluriennali dell'ente.
2. La Giunta Comunale potrà inoltre stabilire più fasce di reddito, suddivise in scaglioni a secondo delle quali attribuire agevolazioni tariffarie diversificate.
3. Verrà altresì stabilito un reddito ISEE oltre il quale si paga la tariffa o retta massima e che potrà essere diversificato per servizio.
4. Con il provvedimento annuale o con quello che disciplina l'organizzazione e l'accesso allo specifico servizio potrà essere definita anche una soglia ISEE sotto la quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio.

Art. 9 – PROCEDIMENTO DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.

1. Spetta al Servizio Anagrafe, Stato civile e Servizi sociali espletare tutte le funzioni di controllo successivo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con la banca dati in possesso dell'Amministrazione e i dati del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
2. La percentuale di autodichiarazioni ai fini ISEE da sottoporre annualmente a controllo campione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 109/1998 e del capo V del T.U. in materia di documentazione amministrativa approvato con DPR n. 445/2000, mediante estrazione a sorte, è definita con determinazione dirigenziale, in misura non inferiore al 30%.
3. Verranno effettuati controlli puntuali in tutti i casi in cui vi sia dubbio sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni ed in particolare in presenza dei seguenti indicatori di rischio:
 - a) elementi in grado di far supporre l'incoerenza o non veridicità delle informazioni o dei dati;
 - b) incompletezza delle informazioni;
 - c) indeterminatezza della situazione descritta con possibilità di raffrontarla a documenti paragonabili;
 - d) lacunosità delle dichiarazioni.
4. I responsabili del procedimento possono attivarsi presso altri Servizi dell'Ente per effettuare verifiche congiunte sulle dichiarazioni rilasciate da un medesimo soggetto nell'ambito di istanze diverse; questo al fine di evitare più controlli sullo stesso dichiarante.

5. Per le autocertificazioni dei cittadini stranieri disciplinate dall'art. 5 del D.P.R. n. 403/1998, i controlli da effettuare all'estero devono comunque essere richiesti alle competenti autorità diplomatiche o consolari.
6. La richiesta da altre Pubbliche Amministrazioni deve essere inoltrata d'ufficio; l'interessato può a suo vantaggio documentare quanto dichiarato, trasmettendo anche attraverso strumenti telematici una copia fotostatica non autenticata dei certificati di cui sia in possesso.
7. Il Comune attiverà inoltre convenzioni o protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli sostanziali.

Art. 10 – RILEVAZIONE ERRORI ED ELEMENTI INFORMATIVI.

1. L'attività di controllo sulle certificazioni sostitutive deve essere in primo luogo finalizzata a rilevare la presenza di errori materiali su elementi informativi comunque sanabili. Il servizio dovrà pertanto verificare:
 - a) l'evidenza dell'errore (per es. dati anagrafici con cifre di nascita invertite)
 - b) la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
 - c) la possibilità di essere sanato d'ufficio o direttamente dall'interessato con una dichiarazione integrativa; in tal caso si procederà –ove possibile – a far integrare la dichiarazione mediante un'ulteriore autocertificazione contenente gli elementi corretti, sottoscritta con le stesse modalità e da allegarsi all'atto originario.
2. Gli esiti dei controlli sono tempestivamente resi pubblici mediante affissione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e comunicati al Dipartimento per la funzione pubblica;
3. La dichiarazione falsa comporta la decadenza immediata dei benefici ottenuti con il provvedimento di riferimento e la responsabilità penale;
4. Nel caso di dichiarazioni mendaci, il responsabile del procedimento si attiva immediatamente nelle forme dovute per la sospensione e la revoca dei benefici conseguiti dal soggetto che ha dichiarato il falso dandone comunicazione allo stesso entro il termine di giorni 10 dall'esito di controllo e trasmette gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con l'indicazione della notizia di reato e del presunto autore dell'illecito penale;
5. Il responsabile del servizio competente deve immediatamente adottare gli atti amministrativi necessari per il recupero delle eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto che ha reso false dichiarazioni, tenuto conto delle condizioni socio-economiche del nucleo familiare e dell'economicità dell'azione, ai sensi del vigente regolamento di contabilità comunale.

Art. 11 – SEGRETO D'UFFICIO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

1. Ai dipendenti comunali ed a quanti possono venire a conoscenza, sulla base di quanto previsto dal presente regolamento, dei dati personali desumibili dalle dichiarazioni o dalle certificazioni ISEE, si applicano le disposizioni in materia di segreto d'ufficio stabilite dall'art. 28 della legge n. 241/90, come modificato dalla legge 15/2005;

2. I dati forniti dai soggetti richiedenti prestazioni agevolate di cui al presente regolamento, sono raccolti e conservati presso gli uffici competenti nel pieno rispetto della legge n. 675/96;
3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena dell'esclusione da ogni forma di agevolazione; nello specifico, con riferimento al trattamento dei dati sensibili, saranno rispettate le disposizioni del D. Lgs. 11.05.1999, n. 135;
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della legge succitata, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni complementari, tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati errati, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi;
5. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Ente titolare del trattamento dei dati.

Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

1. L'applicazione dell'ISEE nei vari servizi è adeguatamente supportata da campagne di comunicazione mediante vari mezzi (manifesti/notiziario/sito del Comune);
2. Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata dalla legge 15/2005, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso il Servizio Anagrafe-stato civile e servizi sociali.
3. Con riferimento alle prestazioni definite, le norme del presente regolamento, integrano e sostituiscono ove incompatibili, le previsioni regolamentari che disciplinano la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed altri vantaggi economici emanate ai sensi dell'art. 12 della legge 7.08.1990, n. 241, così come modificata dalla legge 15/2005.
4. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione